

Istruzioni Operative numero 20 del 27/07/2026

Ai Produttori

Alle Forme associate

Alla Regione Calabria

Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 55 – Aiuto all’apicoltura. Addendum alle Istruzioni operative ARCEA del 21 luglio 2025, così come integrate dalle Istruzioni Operative numero 18 del 24 giugno 2026.

Il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 per gli interventi a favore del settore dell’apicoltura.

In particolare, l’articolo 11, comma 3, del citato decreto stabilisce che, qualora alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma nell’arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi debba essere controllato almeno una volta.

Considerato che l’Organismo pagatore ARCEA deve procedere all’applicazione di quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata, a decorrere dalla campagna apistica 2026 il punto 17 «Controlli in loco» delle Istruzioni operative ARCEA del 21 luglio 2025, già modificato dalle Istruzioni Operative ARCEA n. 18 del 24-06-2026, è ulteriormente integrato, nella parte relativa ai criteri di estrazione del campione, come segue:

- **criterio dei mai controllati:** sono selezionate le domande dei beneficiari che hanno ottenuto aiuti in almeno tre esercizi del Programma, nel periodo 2023-2027, e che non sono mai stati sottoposti a controllo in loco nel medesimo intervallo temporale.

In data 14 maggio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la legge 21 aprile 2026, n. 75, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani». L’articolo 12, comma 1, lettera b), della medesima legge ha inserito il comma 3-bis nell’articolo 24-undecies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, il quale dispone che: «Nel caso in cui, a seguito di controllo, l’importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l’importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell’importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto».

A decorrere dalla campagna apistica 2027, qualora, a seguito dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo richiesto nella domanda di pagamento superi di oltre il 10 per cento l’importo accertato in sede istruttoria, la Regione Calabria, in qualità di Amministrazione

partecipante, determina l'importo accertato e quantifica la relativa decurtazione e la sanzione. I conseguenti esiti sono riportati nella documentazione istruttoria e negli elenchi di liquidazione trasmessi ad ARCEA, che provvede alla relativa applicazione nell'ambito degli adempimenti di competenza.

Con riferimento alla presentazione della domanda di rendicontazione o di pagamento, qualora il beneficiario intenda richiedere un importo inferiore rispetto a quello ammesso, deve trasmettere alla Regione Calabria, mediante posta elettronica certificata e per conoscenza ad ARCEA, entro e non oltre il termine stabilito dal bando regionale, una comunicazione nella quale siano indicati i motivi della riduzione. Non è richiesta alcuna comunicazione preventiva qualora la riduzione rientri nei limiti del 10 per cento dell'importo ammesso.

Il MASAF, con nota prot. n. 364288 del 24 luglio 2026, adottata in risposta a uno specifico quesito formulato da AGEA e richiamata nell'Addendum alle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 75/2025, ha chiarito che il beneficiario può giustificare tale differenza esclusivamente in presenza di cause di forza maggiore, intese, in senso civilistico, come cause non imputabili al debitore che rendono impossibile l'adempimento, in coerenza con quanto già disciplinato dal decreto ministeriale di riferimento. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra tali fattispecie:

- a) problematiche connesse ai fornitori, comprovate da comunicazioni formali del fornitore relative all'oggettiva impossibilità di rispettare i tempi di consegna;
- b) criticità nell'approvvigionamento del materiale biologico, quali l'oggettiva impossibilità di completare la fornitura di api regine e sciami, ovvero carenze qualitative del materiale verificate e contestate alla consegna;
- c) fattori climatici e produttivi avversi, quali la drastica contrazione della raccolta di miele causata da anomalie meteorologiche o da morie di api, con conseguente e temporanea mancanza di liquidità del produttore necessaria a coprire l'intera quota degli investimenti programmati.

Non possono essere ammesse motivazioni diverse dalle cause di forza maggiore, né ulteriori giustificazioni individuate discrezionalmente dall'Amministrazione partecipante.

La comunicazione e la relativa documentazione sono valutate dalla Regione Calabria, che ne dispone l'approvazione o il rigetto e comunica l'esito al beneficiario e ad ARCEA.

Il MASAF, con la medesima nota, ha inoltre fornito le seguenti precisazioni in materia di alimentazione di soccorso.

La «quantità media di alimento equivalente», riportata nel «Rapporto ISMEA sull'alimentazione di soccorso – campagna apistica 2025/2026», ha una funzione esclusivamente tecnica ed è stata utilizzata per determinare i quantitativi medi di candito e di sciroppo; essa non costituisce, pertanto, un parametro autonomo da utilizzare ai fini istruttori.

I quantitativi medi distinti per candito e per sciroppo sono quelli da considerare per la verifica delle quantità dichiarate, sia nei casi di utilizzo esclusivo di una sola tipologia di alimento, sia nei casi in cui la domanda preveda un utilizzo congiunto dei due prodotti. Tale distinzione consente di valutare correttamente le domande sulla base delle quote effettivamente dichiarate.

Qualora la Regione Calabria abbia necessità di determinare un unico costo medio per alveare, potrà procedere, per uniformità, mediante il calcolo di una media aritmetica, assumendo convenzionalmente l'utilizzo del 50 per cento di zucchero candito e del 50 per cento di sciroppo.

Resta inteso che, in fase di rendicontazione, occorre fare riferimento alle fatture presentate e distinguere l'acquisto di sciroppo da quello di candito, in quanto soggetti a prezzi differenti.

Con riferimento ai controlli anti-elusione e alla compilazione della relativa check-list, deve essere considerato «positivo» il controllo che non abbia rilevato anomalie di alcun genere e «negativo» il controllo nel quale siano state rilevate una o più anomalie.

Il presente Addendum costituisce parte integrante delle Istruzioni operative ARCEA del 21 luglio 2025. Restano ferme tutte le disposizioni non espressamente modificate o integrate dal presente atto.

Il Commissario Straordinario

Ing. Giuseppe Arcidiacono